prorevi auditing S.r.l.

# NOTA INFORMATIVA 16/2026:

# IVA – NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE E LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

**INDICE DEGLI ARGOMENTI**

1. Nuovi termini per la detrazione e la registrazione;
2. Fatture a “cavallo d’anno”;
3. Annualità precedenti

*Il D.Lgs. 148/2026 amplia i termini per l’esercizio della detrazione IVA e per la registrazione delle fatture di acquisto, ripristinando il termine del secondo anno successivo. La riforma interviene anche sulle fatture “a cavallo d’anno”, consentendo, a determinate condizioni, di imputare la detrazione all’anno in cui il diritto è sorto anche se la fattura è ricevuta nell’anno successivo. Restano da chiarire gli effetti della nuova disciplina sulle annualità precedenti.*

**Prorevi Auditing S.r.l.** - *20124 Milano – Corso Buenos Aires, 37*
Uffici: 21052 *Busto Arsizio – Piazza XXV Aprile 11b*
*16121 Genova – P.zza Verdi, 4/10*
Tel. *02.72.01.11.24* – e-mail: *segreteria@proreviauditing.it* – sito: *www.proreviauditing.it*
*Cap. Soc. Euro 50.000,00 – R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano 1700995 – C.F. e P.IVA 02247300482*

Associato ASSIREVI

prorevi auditing S.r.l.

## 1. Nuovi termini per la detrazione e la registrazione

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 12, ha ampliato i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, intervenendo sull'art. 19, co. 1, del DPR 633/1972, relativo al termine ultimo per l'esercizio della detrazione, e sull'art. 25, co. 1, relativo al termine per l'annotazione delle fatture nel registro degli acquisti.

Il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.
Le fatture di acquisto possono, coerentemente, essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura, superando il precedente riferimento al "medesimo anno".

**Esempio** - Il 1° ottobre 2026 un'impresa acquista beni e il 10 ottobre 2026 riceve la relativa fattura elettronica. Il diritto alla detrazione sorge nel 2026, anno in cui l'imposta diviene esigibile; il possesso della fattura consente inoltre al contribuente di esercitare concretamente tale diritto. Con le nuove regole, il termine ultimo per la detrazione non coincide più con la dichiarazione IVA relativa al 2026, ma con quella relativa al secondo anno successivo, ossia la dichiarazione IVA 2028 – modello IVA 2029, da presentare entro il 30 aprile 2029. Entro lo stesso termine potrà essere effettuata l'annotazione della fattura nel registro degli acquisti.
Resta fermo che, qualora la detrazione venga esercitata in un periodo successivo, devono essere applicate le condizioni esistenti al momento della nascita del diritto: eventuali limitazioni alla detrazione o percentuali di pro-rata rilevano nella misura applicabile nel momento in cui il diritto è sorto e non in quello, eventualmente successivo, in cui viene esercitato.

## 2. Fatture a "cavallo d'anno"

La modifica dell'art. 25 del DPR 633/1972 assume particolare rilievo per le operazioni effettuate in un anno la cui fattura venga ricevuta nell'anno successivo: la detrazione può essere imputata all'anno in cui il diritto è sorto, anche se la fattura è ricevuta nell'anno seguente, purché entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale.

**Esempio -** Si consideri un acquisto effettuato a dicembre 2026, con fattura elettronica ricevuta a gennaio 2027. L'operazione è effettuata nel 2026, anno in cui si realizza il presupposto sostanziale della detrazione, mentre il requisito formale del possesso della fattura si perfeziona nel 2027. La nuova disciplina consente di imputare la detrazione al 2026, purché la fattura sia ricevuta entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa a tale anno. Il contribuente potrà quindi registrare la fattura in un'apposita sezione del registro degli acquisti e detrarre l'IVA nella dichiarazione IVA relativa al 2026 – modello IVA 2027, da presentare entro il 30 aprile 2027.
La retro-imputazione non costituisce, peraltro, l'unica modalità di esercizio della detrazione. In alternativa, il contribuente potrà registrare la fattura nel 2027 o nel 2028 e detrarre l'IVA nella relativa liquidazione periodica o esercitare il diritto entro il termine ultimo previsto dall'art. 19, ossia con la dichiarazione IVA relativa al 2028 – modello IVA 2029, da presentare entro il 30 aprile 2029, previa registrazione del documento.

## 3. Annualità precedenti

Il decreto non contiene una specifica disciplina transitoria e resta quindi da chiarire se i nuovi termini possano trovare applicazione anche con riferimento alle fatture relative al 2024 e 2025 per le quali la detrazione non sia stata esercitata nei termini previsti dalla precedente disciplina.

La formulazione della norma offre argomenti a favore di un'applicazione anche alle situazioni pregresse, ma, in assenza di chiarimenti ufficiali, tali fattispecie dovranno essere valutate caso per caso.